

Proposta N° 322 / Prot. Data 14/09/2015		
--	---	--

Comune di Alcamo

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI

Copia deliberazione del Commissario Straordinario

(Decreto Presidente della Regione Siciliana N. 528/GAB del 19/06/2015)

N° 290 del Reg. Data 16/10/2015	OGGETTO :	Lite Bosco Vitina C/Comune di Alcamo, autorizzazione a proporre appello avverso la sentenza n. 954/04/15 TAR SU dal 2007 al 2012 e nomina legale Avv. Giovanna Mistretta.
Parte riservata alla Ragioneria Bilancio _____ ATTO n. _____ Titolo _____ Funzione _____ Servizio _____ Intervento _____ Cap. _____		<p style="text-align: center;">NOTE</p> <p style="text-align: center;">Adottata con i poteri della Giunta Comunale</p> <p style="text-align: center;">Immediata esecuzione</p> <p style="text-align: center;">X SI</p> <p style="text-align: center;"><input type="checkbox"/> NO</p>

L'anno duemilaquindici, il giorno sedici del mese di settembre alle ore 20,00 nella sala delle adunanze del Palazzo Comunale il Commissario Straordinario Dr. Giovanni Arnone ha adottato la deliberazione in oggetto, con i poteri della Giunta Municipale con la partecipazione del Segretario Generale del Comune Dr. Cristofaro Ricupati.

Il Responsabile del procedimento di cui all'art.5 della L.R. 10/91, propone la seguente proposta di delibera avente ad oggetto: **“Lite Bosco Vitina C/Comune di Alcamo, autorizzazione a proporre appello avverso la sentenza n. 954/04/15 TARSU dal 2007 al 2012 e nomina legale Avv. Giovanna Mistretta”**.

Premesso:

- che il Sig. Arduino Castrenze nella qualità di rappresentante e difensore della signora Bosco Vitina trasmetteva all'ATO TP1 in data 17/07/2013 il ricorso presentato innanzi alla CTP di Trapani relativo all'avviso di accertamento n. 5331 del 24/04/2013 relativo alla TARSU per gli anni di imposta dal 2007 al 2012 e che il relativo contenzioso fu uncardinato con RGR n. 2059/13;

Tenuto conto che né l'ATO TP1 né AIPA spa a cui l'ATO TP1 trasmise il ricorso (in data 19/07/2013) si sono costituiti in giudizio per difendere le ragioni dell'ente sul superiore provvedimento;

Tenuto conto che la Commissione Tributaria non rilevando d'ufficio elementi a supporto dell'avviso ha aderito alla tesi della ricorrente e ha accolto il ricorso sulla base della lamentata incompetenza del Sindaco a determinare le tariffe anziché la Giunta sostenendo altresì che in Sicilia, sulla base dell'art. 1, comma 2 del D.lgs. 267/2000 e dell'art. 6 della LR 300/2000 la competenza in materia di TARSU è devoluta esclusivamente al Consiglio Comunale, affermando tale assunto con la sentenza n. 954/04/15 del 16/04/2015 depositata il 07/05/2015;

Tenuto conto che sussistono valide e fondate ragioni che inducono il Comune di Alcamo, per le ragioni che saranno di seguito espresse, a effettuare ricorso in appello finalizzato alla riforma della sentenza con addebito delle spese di lite sulla parte soccombente in quanto si ravvisano aspetti di violazione di legge.

In buona sostanza la Commissione Tributaria di Trapani non ha tenuto conto che nel territorio regionale si è affermato un consolidato giurisprudenziale del Consiglio di Giustizia Amministrativa che ha abbondantemente chiarito la competenza del Sindaco in materia di tariffe allorché le medesime al fronte del variare dei costi generano un atto praticamente vincolato e scevro da momenti di discrezionalità che sono insiti nella regolamentazione generale del tributo e nella disciplina generale delle tariffe;

E in verità la determinazione sindacale di modifica delle tariffe tariffaria si è mossa in questi ristretti ambiti e non si capisce il motivo per cui la Commissione Tributaria di Trapani, IV sezione, ha ritenuto di doversene discostare senza per ciò stesso argomentare i motivi di tale diverso orientamento, tale che oggi se ne contesta la legittimità per difetto di motivazione.

Ritenuto dovere contestare la superiore sentenza in base alle motivazioni per come sopra sinteticamente esposte;

Reputato opportuno proporre appello per contrastare quanto disposto dalla sentenza sopra richiamata;

Ritenuto pertanto doversi procedere alla nomina del legale che rappresenti e difenda efficacemente questo Ente, e che tale nomina può essere conferita all'Avv. Giovanna Mistretta attribuendo alla stessa ogni più ampio mandato di legge;

PROPONE DI DELIBERARE

Di autorizzare il Comune di Alcamo, in persona del suo rappresentante legale pro-tempore, per i motivi esposti sinteticamente in narrativa, a **proporre appello avverso la sentenza n. 954/04/15 per TARSU dal 2007 al 2012 dovuta dalla signora Bosco Vitina e nomina legale Avv. Giovanna Mistretta** in ogni fase, stato e grado;

Di nominare legale del Comune di Alcamo l'Avv. Giovanna Mistretta, conferendo alla stessa ogni più ampio mandato di legge sia unitamente che disgiuntamente;

Il Responsabile del procedimento
Dr. Fabio Randazzo

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

- Vista la superiore proposta di deliberazione avente ad oggetto: “**Lite Bosco Vitina C/Comune di Alcamo, autorizzazione a proporre appello avverso la sentenza n. 954/04/15 per TARSU dal 2007 al 2012 e nomina legale Avv. Giovanna Mistretta**”..
- Ritenuto di dover procedere alla sua approvazione;
- Visti i pareri resi ai sensi di legge;
- **Visti eventuali leggi di settore :**
- Visto l’O.R.EE.LL. vigente in Sicilia;

DELIBERA

Approvare la superiore proposta di delibera avente ad oggetto: “**Lite Bosco Vitina C/Comune di Alcamo, autorizzazione a proporre appello avverso la sentenza n. 954/04/15 per TARSU dal 2007 al 2012 e nomina legale Avv. Giovanna Mistretta**”.

CONTESTUALMENTE

Ravvisata l’urgenza di provvedere ;
Visto l’art. 12 della L.R. 44/91;

DELIBERA

Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.

Proposta di deliberazione del Commissario Straordinario avente per oggetto:

“Lite Bosco Vitina C/Comune di Alcamo, autorizzazione a proporre appello avverso la sentenza n. 954/04/15 per TARSU dal 2007 al 2012 e nomina legale Avv. Giovanna Mistretta”.

Pareri ex art. 1, comma 1, lett. i), punto 01 della l.r. 48/91 e s.m.i.

Il sottoscritti Dirigente del Settore Servizi Finanziari e Dirigente l'Avvocatura Comunale

Vista la legge Regionale 11/12/1991 n.48 e successive modifiche ed integrazioni;

Verificata la rispondenza della proposta di deliberazione in esame alle vigenti disposizioni;

Verificata, altresì, la regolarità dell'istruttoria svolta dal Responsabile del procedimento, secondo quanto previsto dalla L. 241/90 come modificata dalla L. 15/2005 e s.m.i.

Ai sensi dell'art.1, comma 1, lett. i) punto 01 della L.R. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Alcamo, li 10/09/2015

Il Dirigente l'Avvocatura Comunale
F.to Avv. Giovanna Mistretta

Il Dirigente del Settore
F.to Dr. Sebastiano Luppino

Il sottoscritto Dirigente del Settore Servizi Finanziari.

Vista la Legge Regionale 11/12/1991 n.48 e successive modifiche ed integrazioni;

Verificata la rispondenza della proposta di deliberazione in esame allo strumento finanziario;

Ai sensi dell'art.1, comma 1 lett. i) punto 01 della L.R. 48/1991 e successive modifiche ed integrazioni, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Alcamo, li 14/09/2015

Il Dirigente di Settore
F.to Dr. Sebastiano Luppino

Letto approvato e sottoscritto _____

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
F.to Dr. Giovanni Arnone

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dr. Cristofaro Ricupati

=====

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo
Dalla Residenza Municipale, li

Il Segretario Generale

=====

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(Art.11, comma 1, L.R. 44/91 e s.m.i.)

N. Reg. pubbl. _____

Certifico io sottoscritto Segretario Generale su conforme dichiarazione del Responsabile Albo Pretorio, che copia del presente verbale viene pubblicato il giorno 18/09/2015 all'Albo Pretorio nonchè sul sito web www.comune.alcamo.tp.it ove rimarrà esposto per gg. 15 consecutivi.

Il Responsabile Albo Pretorio

IL SEGRETARIO GENERALE
Cristofaro Ricupati

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 16/09/2015

- Decorsi dieci giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 12 comma 1, L.R. 44/91)
- Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12 comma 2, L.R. 44/91)

Dal Municipio _____

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Cristofaro Ricupati



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI TRAPANI

SEZIONE 4

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	SALEMI	ANNIBALE RENATO	Presidente
<input type="checkbox"/>	MICELI	GIOVANNI	Relatore
<input type="checkbox"/>	GANDOLFO	GIUSEPPE ERNESTO	Giudice
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 2059/13
depositato il 18/07/2013

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° 5331 TARSU/TIA 2007
 - avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° 5331 TARSU/TIA 2008
 - avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° 5331 TARSU/TIA 2009
 - avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° 5331 TARSU/TIA 2010
 - avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° 5331 TARSU/TIA 2011
 - avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° 5331 TARSU/TIA 2012
- contro: ATO TP 1 TERRA DEI FENICI S.P.A. IN LIQUIDAZIONE

proposto dal ricorrente:

BOSCO VITINA
VIA BARONE S GIUSEPPE 16 91011 ALCAMO TP

difeso da:

ARDUINO CASTRENZE
VIA DIAZ N.27 91011 ALCAMO TP

N° 4

REG.GENERALE

N° 2059/13

UDIENZA DEL

18/04/2015 ore 15:30

SENTENZA

N°

954/04/15

PRONUNCIATA IL:

16/04/2015

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

07/05/2015

Il Segretario

Spede S.

LETTI GLI ATTI
UDITO IL RELATORE,
SENTITE LE PARTI

In fatto

Con avviso di accertamento n. notificato il 21.5.2013 A.I.P.A. spa richiedeva il pagamento della somma di € 885,00 per Tarsu dal 2007 al 2011.-

Avverso detto avviso il contribuente proponeva tempestivo ricorso sostenendone la illegittimità. Chiedeva, pertanto, l'annullamento dell'atto impositivo.

Non si costituiva Aipa spa pur regolarmente evocata.

All'udienza del 16.4.2015 la controversia veniva posta in decisione.

O S S E R V A

Il ricorso è fondato e può essere accolto.

Il Comune di Alcamo in materia di determinazione delle tariffe Tarsu e/o RR SS.UU. non ha rispettato l'art. 42 del d.lgs n. 267/2000 che prevede che la competenza in materia di determinazione delle tariffe spetta alla Giunta Comunale e non al Sindaco e, più precisamente nelle Regioni a statuto speciale, quale è la Sicilia, tale previsione viene ancora meno perché, ai sensi dell'art. 1 comma 2 del stesso d.lgs n. 267/2000 e dell'art. 6 della L.R. n. 300/2000 la competenza in materia di tariffe Tarsu è devoluta esclusivamente al Consiglio Comunale e non alla Giunta o al Sindaco. Dunque la pretesa è stata quantificata su tariffe affette da vizio di competenza nella loro determinazione per cui l'atto impugnato è da annullare.

L'eccezione assorbe gli altri motivi di ricorso.

Attesa la complessità della materia si compensano le spese di giudizio.

PER QUESTI MOTIVI

Accoglie il ricorso. Spese di giudizio compensate.

Così deciso il Tribunale di Trapani addì 16.04.2015

IL PRESIDENTE



IL RELATORE

